Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° — **Roma - Mercoledì, 21 gennaio 1931 - Anno IX** — **Numero 16**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1' gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 - Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero. — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Intern. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa del Libro ». — **Cagliari:** Libreria « Karalis ». F.lli Gius. e Mario Dessì, Corso V. Eman. n. 2. — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Inter. Giannotta Nicolò, via Lincoln n. 271-275; Società Edit. Intern., via V. Eman. n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libreria Sonzogno Eduardo. — **Cuneo:** Libreria Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. popolare « Minerva », via XXX Ottobre. — **Foggia:** Pilone Michele. — **Frosinone:** Grossi professore Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Società Editrice Internazionale, via Petrarca numeri 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Lecce:** A. Marzullo. — **Livorno:** S. Belforte & Comp. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Messina:** G. Principato, viale San Martino numeri 141-143; V. Ferrara, viale San Martino n. 45; G. D'Anna, viale San Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele numeri 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463. — **Parma:** Ficcadori della Soc. Ed. Intern., via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** N. Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro numero 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** Fratelli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani numero 88; Maglione, via Due Macelli numero 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso V. Eman. n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** N. Saracino, Corso Umb. I nn. 13-14. — **Sassari:** G. Ledda, Corso V. Em. n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Siracusa:** Tinè Salv. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9 — **Spezia:** A. Zacutti, via Cavallotti n. 3. — **Taranto:** Rag. L. De-Pace, v. D'Aquino n. 104. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** St. Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., p. Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C. via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso V. Em. n. 82. — **Trento:** M. Disertori, v. S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso V. Em. n. 12; F.lli Treves, Corso V. Em. n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini, n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, v. Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI: — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dott. G. Bardi, piazza Madama, nn. 19-20. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57. — **Valenza:** Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — **Budapest:** Libr. Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna,** via Milazzo 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS. Apostoli n. 49; **Torino,** via dei Mille 24.

Veggansi le norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

SOMMARIO

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere alcune manifestazioni ginnastiche in Venezia.

Con decreto 7 dicembre 1930-IX di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 31 detto al registro n. 11 Finanze, foglio n. 395, l'apposito Comitato esecutivo veneziano è stato autorizzato a promuovere, ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, due concorsi straordinari ginnastici federali internazionali maschile e femminile, un'Esposizione internazionale di educazione fisica e sports ed un Congresso internazionale degli amici di educazione fisica, da svolgersi in Venezia nel mese di maggio 1931-IX.

(115)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 110.

LEGGE 29 dicembre 1930, n. 1786.

Conversione in legge del R. decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1132, recante provvedimenti per agevolare l'estinzione di passività agrarie onerose.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1132, recante provvedimenti per agevolare l'estinzione di passività agrarie onerose.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Numero di pubblicazione 111.

LEGGE 18 dicembre 1930, n. 1796.

Conversione in legge del R. decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1094, concernente decadenza dal diritto a pensione in caso di perdita della cittadinanza italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1094, concernente decadenza dal diritto a pensione in caso di perdita della cittadinanza italiana.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Numero di pubblicazione 112.

LEGGE 6 gennaio 1931, n. 6.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 976, recante provvedimenti per l'allargamento della via Roma, in Torino, e per il risanamento dei quartieri adiacenti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 976, che reca disposizioni per l'allargamento della via Roma, in Torino, e per il risanamento dei quartieri adiacenti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Numero di pubblicazione 113.

LEGGE 6 gennaio 1931, n. 7.

Conversione in legge del R. decreto-legge 22 agosto 1930, n. 1315, recante l'autorizzazione della spesa di L. 40.000.000 per la prosecuzione dei lavori della direttissima Firenze-Bologna.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 22 agosto 1930, n. 1315, recante l'autorizzazione della spesa di L. 40.000.000 per la prosecuzione dei lavori della direttissima Firenze-Bologna.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Numero di pubblicazione 114.

LEGGE 6 gennaio 1931, n. 8.

Conversione in legge del R. decreto-legge 12 maggio 1930, n. 688, recante un'autorizzazione di spesa per l'Acquedotto pugliese.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 12 maggio 1930, n. 688, che autorizza la spesa di L. 10.000.000 per la esecuzione dei lavori relativi alla costruzione dell'Acquedotto pugliese.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 115.

LEGGE 8 gennaio 1931, n. 13.

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1466, concernente la cessazione dalla carica degli attuali rettori e direttori delle Università e degli Istituti superiori e dei presidi e dei direttori delle relative facoltà e scuole e lo scioglimento delle Giunte per l'istruzione media.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1466, concernente la cessazione dalla carica degli attuali rettori e direttori delle Università e degli Istituti superiori e dei presidi e dei direttori delle relative facoltà e scuole e lo scioglimento delle Giunte per l'istruzione media.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 116.

LEGGE 8 gennaio 1931, n. 9.

Provvedimenti a favore degli agrumeti colpiti dal malsecco.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le disposizioni degli articoli 3 e 4 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3071, relative alla revisione dell'estimo degli agrumeti colpiti dal « marciume radicale », sono estese agli agrumeti danneggiati o distrutti dal « malsecco ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 117.

LEGGE 8 gennaio 1931, n. 14.

Autorizzazione al Governo del Re, e per esso al Ministro per le finanze, a cedere gratuitamente alla « Fabbriceria di Santa Maria Assunta in Spezia », due appezzamenti contigui di terreno patrimoniale in quella città, in aggiunta all'altro già cedutole con legge 27 marzo 1930, n. 259.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re, e per esso il Ministro per le finanze, è autorizzato a cedere gratuitamente alla « Fabbriceria di Santa Maria Assunta in Spezia », in aggiunta al terreno di metri quadrati 6986 circa a monte dell'ex Batteria Cappuccini presso Porta Rocca per la costruzione della cattedrale, ceduto con la legge 27 marzo 1930, n. 259, due appezzamenti contigui di terreno pure appartenenti al patrimonio dello Stato nella stessa località della superficie complessiva di metri quadrati 7140.

Tale area non potrà essere alienata dalla Fabbriceria per alcuna ragione nè espropriata per finalità costruttrici, e non potrà essere utilizzata se non per la sistemazione di accesso e per le zone alberate di rispetto intorno alla cattedrale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti

del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 118.

REGIO DECRETO 26 settembre 1930, n. **1791.**

Aumento del contributo scolastico consolidato a carico del comune di San Martino Valle Caudina della provincia di Avellino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 29 marzo 1914, n. 1140, col quale l'amministrazione delle scuole elementari e popolari della provincia di Avellino fu affidata al Consiglio scolastico della Provincia stessa a decorrere dal 1° novembre 1914;

Veduto che a carico del comune di San Martino Valle Caudina, della provincia di Avellino, fu consolidata, in dipendenza dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, l'annua somma di L. 8499,18;

Veduto che una scuola del predetto comune di San Martino Valle Caudina, inscritta al Monte pensioni comunale al momento dell'applicazione della legge 4 giugno 1911, numero 487, è stata successivamente inscritta al Monte pensioni governativo in seguito alla richiesta della insegnante alla scuola stessa preposta;

Veduto l'ultimo comma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487;

Vedute le deliberazioni del Consiglio scolastico regionale della Campania e del commissario prefettizio del comune di San Martino Valle Caudina, con le quali il contributo predetto viene elevato a L. 8569,26 con decorrenza 1° giugno 1929;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo scolastico che il comune di San Martino Valle Caudina, della provincia di Avellino, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato, a norma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 8499,18 con R. decreto 29 marzo 1914, n. 1140, è elevato a L. 8569,26 con decorrenza 1° giugno 1929.

Art. 2.

L'elenco annesso al R. decreto 29 marzo 1914, n. 1140, è rettificato nella parte relativa al comune di San Martino Valle Caudina, come all'unito elenco.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 304, foglio 60. — MANCINI.

PROVINCIA DI AVELLINO.

ELENCO delle somme che i Comuni sottoindicati devono annualmente versare alla R. Tesoreria dello Stato in seguito al passaggio delle scuole elementari all'Amministrazione scolastica regionale.

COMUNI	Ammontare annuo del contributo approvato con R. decreto 29 marzo 1914, n. 1140			Ammontare annuo del contributo risultante dalla nuova liquidazione a decorrere dal 1-6-1929		
	per stipendi ed assegni a norma del § 1 articolo 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	per quota Monte pensioni a norma del § 2 articolo 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	Totale	per stipendi ed assegni a norma del § 1 articolo 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	per quota Monte pensioni a norma del § 2 articolo 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	Totale
San Martino Valle Caudina	8024,88	474,30	8499,18	8024,88	544,38	8569,26

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per l'educazione nazionale: GIULIANO.

Numero di pubblicazione 119.

REGIO DECRETO 5 dicembre 1930, n. 1792.

Disposizioni per le promozioni nel personale subalterno addetto al servizio dei fari e segnalamenti marittimi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le promozioni al grado di capo fanalista nel personale subalterno addetto al servizio dei fari e del segnalamento marittimo sono conferite agli agenti del grado inferiore, assegnando successivamente un posto per merito comparativo e tre posti per merito assoluto.

Sono scrutinabili, per il conferimento dei posti da assegnarsi per merito comparativo, quegli agenti che contino almeno cinque anni di servizio nel grado di fanalista; per il conferimento dei posti da assegnarsi per merito assoluto si richiedono almeno dieci anni di servizio nel grado di fanalista.

Qualora, peraltro, non sia possibile conferire tutti o parte dei posti da assegnare per merito comparativo, per mancanza di agenti che ne siano riconosciuti meritevoli, quei posti che, per tale motivo, rimangano eventualmente scoperti, potranno essere conferiti per merito assoluto con le norme di cui al precedente comma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SIRIANNI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 304, *foglio* 61. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 120.

REGIO DECRETO 11 dicembre 1930, n. 1789.

Autorizzazione al Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Milano ad accettare una donazione.

N. 1789. R. decreto 11 dicembre 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Milano è autorizzato ad accettare una donazione disposta in suo favore dalla Unione nazionale cacciatori.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1931 - *Anno IX*

Numero di pubblicazione 121.

REGIO DECRETO 11 dicembre 1930, n. 1790.

Autorizzazione alla Regia scuola d'ingegneria di Milano ad accettare un legato.

N. 1790. R. decreto 11 dicembre 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia scuola d'ingegneria di Milano è autorizzata ad accettare il legato di L. 100.000 nominali disposte in suo favore dall'ing. Augusto Casati.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1931 - *Anno IX*

Numero di pubblicazione 122.

REGIO DECRETO 11 dicembre 1930, n. 1793.

Erezione in ente morale della Fondazione scolastica « Salvatore Coppola », in Cosenza.

N. 1793. R. decreto 11 dicembre 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Fondazione scolastica « Salvatore Coppola » di Cosenza viene eretta in ente morale, e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1931 - *Anno IX*

Numero di pubblicazione 123.

REGIO DECRETO 11 dicembre 1930, n. 1794.

Trasformazione del fine inerente alla « Fondazione Penasa » di Pracorno.

N. 1794. R. decreto 11 dicembre 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la « Fondazione Penasa » di Pracorno è trasformata nel senso che il suo fine è quello generico dell'assistenza scolastica e che le sue rendite sono devolute a questo scopo. La Fondazione predetta è concentrata nel Patronato scolastico di Rabbi.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1931 - *Anno IX*

Numero di pubblicazione 124.

REGIO DECRETO 15 dicembre 1930, n. 1797.

Approvazione del nuovo statuto della « Fondazione del colonnello dei carabinieri Reali cav. Paolo Pallavicini » a favore della Compagnia dei carabinieri Reali di Cremona.

N. 1797. R. decreto 15 dicembre 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per la guerra, viene approvato il nuovo statuto della « Fondazione del colonnello dei carabinieri Reali cav. Paolo Pallavicini », eretta in ente morale col decreto Luogotenenziale 7 aprile 1918, n. 544, e destinata a favore della Compagnia dei carabinieri Reali di Cremona.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1931 - *Anno IX*

Numero di pubblicazione 125.

REGIO DECRETO 11 dicembre 1930, n. 1795.

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Lecce ad accettare un legato.

N. 1795. R. decreto 11 dicembre 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Istituto

dei ciechi di Lecce è autorizzato ad accettare il legato di L. 500 disposto in suo favore dal dott. Luigi Sellitto e ad investirne la somma in titoli del Prestito del Littorio 5 % da intestarsi all'Istituto medesimo.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1931 - *Anno IX*

Numero di pubblicazione 126.

REGIO DECRETO 18 dicembre 1930, n. 1804.

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Ospedale Ida Parravicini di Persia », con sede in Albese.

N. 1804. R. decreto 18 dicembre 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Ospedale Ida Parravicini di Persia », con sede in Albese (provincia di Como), viene eretta in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1931 - *Anno IX*

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1930.

Nuove norme concernenti la Concessione speciale IX per i viaggi nelle ferrovie dello Stato delle compagnie teatrali e assimilate.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Visto il decreto Interministeriale n. 1349 del 3 dicembre 1926;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Il testo della Concessione speciale IX — Compagnie teatrali ed assimilate — di cui la legge 27 aprile 1885, n. 3048, e successive varianti, è sostituito da quello allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a fissare la data di attuazione del provvedimento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 22 luglio 1930 - Anno VIII

Il Ministro per le finanze: MOSCONI. *Il Ministro per le comunicazioni*: CIANO.

Concessione speciale IX.

COMPAGNIE TEATRALI ED ASSIMILATE.

1. *Oggetto.* — La concessione è accordata alle persone indicate nel seguente articolo 2, se esercitano per professione abituale le attività in esso specificate.

La concessione si applica ai viaggi in 2ª e 3ª classe che dette persone effettuano per i loro motivi professionali, nonchè al trasporto dei loro effetti, attrezzi e bestiame.

2. *Limiti.* — Sono ammessi a fruire della concessione:

a) le compagnie di prosa, di canto, di ballo, di operette, di varietà, di pantomime ed equestri, se regolarmente costituite a scopo di lucro, e viaggianti in numero di almeno dieci persone adulte.

Per compagnie regolarmente costituite si intendono quelle composte di persone che, scritturate alla dipendenza di un capo o direttore, agiscono in comune per dare spettacoli pubblici, inclusi quelli per trasmissioni radiofoniche al pubblico.

Oltre agli artisti propriamente detti, sono ammesse al ribasso quelle persone che, appartenendo alla compagnia, concorrono direttamente alla esecuzione degli spettacoli ed alla direzione artistica, tecnica od amministrativa della compagnia, nonchè i figli degli artisti e delle altre persone anzidette fino all'età di 14 anni.

Sono pertanto esclusi dalla concessione: gli impresari, gli agenti teatrali, i direttori delle sale di trasmissione radiofonica, e in generale, tutti coloro che comunque si trovano al servizio delle direzioni dei teatri, delle sale di trasmissione radiofonica o dei singoli artisti, anzichè a quello della compagnia;

b) le orchestre, le bande musicali trasportanti i propri istrumenti e le società corali, tutte se regolarmente costituite e se viaggianti in numero di almeno dieci persone adulte.

Per orchestre, bande e società corali si intendono quelle formate da suonatori o coristi riuniti in società riconosciute, scritturate da un impresario, alla dipendenza di Comuni o pubblici istituti o stabilimenti. Sono escluse dalla concessione tutte le persone (come i segretari, censori, amministratori, inservienti e simili) che non concorrono direttamente alle esecuzioni musicali;

c) gli attori cinematografici, escluse le comparse, quando viaggiano in gruppi di almeno dieci persone per recarsi a posare per una pellicola cinematografica, ovvero se ne ritornano.

Oltre gli attori propriamente detti, sono ammesse al ribasso quelle persone che direttamente concorrono all'esecuzione della posa, come il direttore di scena, i vestiaristi, gli operatori e simili;

d) gli aeronauti e gli aviatori quando diano pubblici spettacoli; gli acrobati e simili; i burattinai; i saltimbanchi; i prestigiatori; i giocatori di pallone; i suonatori ed i cantanti girovaghi; le compagnie ambulanti esercenti serragli di bestie feroci, caroselli, giostre, altalene, bersagli, cinematografi (proiezioni cinematografiche), gabinetti ottici, fotografici, meccanici, di fisica e di storia naturale; se in numero non inferiore a due persone adulte;

e) l'amministratore delle compagnie di cui al precedente comma *a*) nei viaggi che deve compiere in precedenza alla compagnia e per la sola località dove questa dovrà trasferirsi; in tali casi è ammesso il viaggio isolato;

f) gli artisti e le altre persone delle compagnie indicate al comma *a*), nel viaggio che essi compiono quando la compagnia si scioglie o sospende temporaneamente le proprie rappresentazioni e nel viaggio per ritornare alla compagnia o per raggiungerne una nuova; in tali casi è ammesso il viaggio isolato;

g) i pugilisti (escluso il personale accessorio quali i secondi, gli arbitri, i giudici, gli accompagnatori, gli organizzatori, ecc.), i concertisti (quartetti, terzetti, ecc.), gli artisti di caffè-concerto e quelli di varietà, tutti se professionisti, nel viaggio per recarsi a dare spettacoli pubblici (inclusi quelli per trasmissioni radiofoniche al pubblico) o per ritornarne e purchè sia documentato lo scopo del viaggio; in tali casi è ammesso il viaggio isolato.

La presente concessione può essere applicata anche alle compagnie ed a tutte le altre persone previste dal presente art. 2 che provengono dall'estero anche se di nazionalità non italiane.

TRASPORTO DELLE PERSONE.

3. *Prezzi.* — Si applica la metà del prezzo computato sulla « Tariffa ordinaria » a base differenziale per i viaggi di corsa semplice con treni di qualsiasi categoria ».

4. *Documenti di riduzione.* — Per ottenere la riduzione occorre presentare alle stazioni la richiesta di cui all'unito modello, rilasciata:

a) dal capo o direttore della compagnia per le persone di cui al comma *a*) dell'art. 2;

b) dal capo o direttore dell'orchestra, della banda musicale o della società corale per le persone di cui al comma *b*) dell'art. 2;

c) dal capo o direttore della ditta di produzioni cinematografiche per le persone di cui al comma *c*) dell'art. 2;

d) dal capo gruppo per le persone di cui al comma *d*) dell'art. 2;

e) dal capo o direttore della compagnia per le persone di cui al comma *e*) dell'art. 2. Sulla richiesta dovrà espressamente dichiararsi la data dalla quale s'inizieranno le rappresentazioni della compagnia nel luogo dove l'amministratore si reca, nonchè il teatro dove avverranno;

f) dal capo o direttore della compagnia per le persone di cui al comma *f*) dell'art. 2;

g) dal titolare per le persone di cui al comma *g*) dell'art. 2, nonchè dal direttore del teatro o del luogo di intrattenimento.

Tutte le richieste debbono essere infine munite dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza.

Le richieste sono in vendita presso le stazioni al prezzo di L. 0,20 per ogni esemplare.

5. *Compagnie viaggianti suddivise.* — E' ammesso che le compagnie menzionate all'art. 2 comma *a*) viaggino suddivise, in giorni e con treni diversi, purchè sia stato depositato l'importo di tutti i biglietti. In tali casi si deve far uso di distinte richieste, ognuna delle quali deve essere firmata dal capo o direttore della compagnia.

6. *Identificazione personale.* — A domanda del personale ferroviario, ogni viaggiatore deve esibire il tagliando *B* della richiesta di riduzione, debitamente vidimato dalla stazione di partenza.

Deve inoltre, esibire la propria tessera di riconoscimento con fotografia, conforme il modello allegato. Tale modello viene rilasciato dall'Amministrazione ferroviaria al prezzo di L. 0,50.

Per ottenere detto modello, l'interessato deve farne domanda alle stazioni su di un apposito stampato, che viene fornito gratuitamente, e deve presentare i documenti in questo richiesti.

Sulla tessera dev'essere specificata la qualità di ogni singolo artista (per esempio: « artista di canto », « prestigiatore », « amministratore di compagnia teatrale », « concertista professionista », ecc.).

La tessera non è valida se non è fatta vidimare e bollare, a cura degli interessati, dall'autorità di pubblica sicurezza o dal podestà quando ne faccia le veci.

Le tessere valgono un anno dalla data del rilascio quando non cessi prima la qualità d'artista del titolare. Possono valere per un altro anno, previa nuova certificazione e bollatura da parte delle autorità di pubblica sicurezza.

Non sono obbligati alla presentazione della tessera di riconoscimento:

a) i figli degli artisti (art. 2 comma *a*);

b) le bande musicali in uniforme anche col solo berretto;

c) i saltimbanchi, suonatori e cantanti girovaghi e simili altre persone soggette alle prescrizioni dell'articolo 122, capo V, titolo III del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 6 novembre 1926, n. 1848, se presentano, in luogo della tessera, il « certificato di iscrizione » prescritto dall'articolo stesso.

Per i provenienti dall'estero che non fossero ancora provvisti di tessera di riconoscimento od ai quali essa fosse scaduta di validità durante la loro permanenza all'estero, è ammesso, in via eccezionale, che per il primo viaggio che effettuano all'entrata in Italia, tenga luogo della tessera qualsiasi altro documento d'identità personale con fotografia. In tal caso, le richieste di cui al precedente articolo 4 dovranno essere vistate dall'autorità di pubblica sicurezza di confine ovvero del porto di sbarco.

TRASPORTO DELLE COSE.

7. *Condizioni per l'applicazione della concessione.* — La concessione è accordata per il trasporto degli effetti (1), degli attrezzi (2) e del bestiame, soltanto quando ha luogo anche il trasporto delle persone (3), ed alle seguenti condizioni:

a) le spedizioni debbono aver luogo previa esibizione dei biglietti a prezzo ridotto (o della ricevuta di deposito del relativo ammontare) acquistati per il viaggio delle persone di cui all'art. 2;

b) sulle lettere di vettura, per le spedizioni a grande ed a piccola velocità, deve figurare come mittente e come destinatario il capo o direttore della compagnia, dell'orchestra, della banda musicale, della società corale, ovvero il capogruppo; o — quando sia consentito il viaggio isolato delle persone — il titolare della concessione.

Si fa eccezione per le spedizioni gravate di assegno (art. 12) delle quali è ammesso che figuri come mittente, ma non come destinatario, una persona diversa da quelle suindicate;

c) le stazioni mittenti e destinatarie debbono, di regola, essere rispettivamente quelle di partenza e di arrivo dei viaggiatori. Tuttavia, su domanda motivata delle compagnie, le stazioni potranno ammettere qualche deroga a questa disposizione;

d) è ammesso che una partita di effetti, di attrezzi e di bestiame (anche suddivisa parte a grande e parte a piccola velocità) sia spedita qualche giorno prima della partenza delle persone, a condizione che siano esibiti i biglietti a prezzo ridotto o la ricevuta di deposito del relativo ammontare, ed è altresì ammesso che, quando la spedizione degli effetti, degli attrezzi e del bestiame non possa essere completata nel giorno in cui la compagnia parte, la rimanenza sia spedita dopo, ma non oltre il terzo giorno (sia pure parte a grande e parte a piccola velocità), purchè la richiesta per detta spedizione complementare sia presentata con questa annotazione « Spedizione complementare. La compagnia è partita col treno..... del giorno..... ».

8. *Trasporti a bagaglio - Prezzi e condizioni particolari.* — Sono ammessi al trasporto a bagaglio, alle condizioni della presente concessione:

a) gli effetti personali, fino al limite di kg. 100 per ogni persona (adulto o ragazzo);

b) gli strumenti musicali portatili delle orchestre, delle bande musicali e dei concertisti;

c) gli attrezzi delle compagnie di cui all'art. 2 *a*) e degli artisti da caffè concerto e di varietà, purchè spediti insieme con gli effetti personali. Le spedizioni di cui al presente comma sono ammesse in tutti i treni, esclusi i direttissimi, subordinatamente alle esigenze del servizio.

Gli effetti personali si tassano coi prezzi della classe IX, gli strumenti musicali e gli attrezzi coi prezzi della classe I.

9. *Trasporti a grande velocità - Prezzi e condizioni particolari.* — Agli effetti ed attrezzi spediti in quantità di almeno 50 kg. si applicano i prezzi della classe n. 7.

I furgoni contenenti effetti ed attrezzi si tassano sul peso cumulato, col minimo di tre tonnellate, in base ai prezzi della classe n. 8 ove si tratti di furgoni senza motore, o in base ai prezzi della classe n. 7 ove si tratti di furgoni con motore.

I piccoli animali (uccelli, cani, gatti, capre, scimmie, ecc.) in furgoni si tassano per otto capi, qualunque sia il numero degli animali caricati, in base ai prezzi della tariffa ordinaria n. 4 G. V. serie B, ove si tratti di furgoni senza motore, o in base ai prezzi della tariffa ordinaria n. 4 G. V. serie A, ove si tratti di furgoni con motore. Nei furgoni non è ammesso di caricare effetti, attrezzi od oggetti di qualsiasi specie.

Le bestie feroci, il bestiame equino e bovino e, se non spediti in furgoni, i piccoli animali delle specie suddette, si tassano come è stabilito dalla tariffa ordinaria n. 4 G. V. con la riduzione del 25 %.

10. *Trasporti a piccola velocità - Prezzi e condizioni particolari*:

a) effetti ed attrezzi: prezzi della classe 64;

b) legname lavorato con l'ascia, segato, piallato, tinto, tornito, sagomato per parapetti, impalcature e simili: prezzi della classe n. 78;

c) furgoni contenenti effetti ed attrezzi: prezzi della classe n. 58 sul peso cumulato, col minimo di tonnellate tre, ove si tratti di furgoni senza motore; prezzi della classe n. 54 sul peso cumulato, col minimo di tonnellate tre, ove si tratti di furgoni con motore.

11. *Documenti di riduzione.* — Per ottenere l'applicazione della presente concessione, gli speditori debbono presentare la richiesta conforme ai modelli allegati.

Le richieste sono rilasciate dalle medesime persone di cui l'art. 4, ma non è necessario abbiano il visto dell'autorità di pubblica sicurezza.

Le richieste sono in vendita presso le stazioni al prezzo di L. 0,20 per ogni esemplare.

12. *Assegni e spese anticipate.* — Le spedizioni possono essere gravate di assegno, ma non di spese anticipate.

---

(1) Si intendono effetti il vestiario borghese e teatrale ed ogni altro oggetto di uso personale del viaggiatore.

(2) Si intendono attrezzi gli arredi di palcoscenico come quinte, porte, caminetti, colonne, macigni, scale praticabili e simili, telerie, panche di legno, attrezzi da lavoro, sellerie, cordami, catene, tiranti di ferro, ferramenta, mobili, tappeti, tappezzerie, soprammobili, macchine e meccanismi e loro parti, locomobili, trattrici, materiale elettrico e da illuminazione, strumenti musicali e di precisione, figure anatomiche di qualunque materia, giostre, altalene e loro parti, attrezzi di ginnastica, marionette ed ogni altro oggetto di dotazione delle compagnie teatrali e delle persone di cui alla presente concessione.

Sono esclusi dalla presente concessione i furgoni vuoti ed i veicoli automobili per trasporto di persone.

(3) All'amministratore di compagnie, di cui all'art. 2 *e*), si applica la presente concessione solo per il trasporto a bagaglio dei suoi effetti personali.

TAGLIANDO A.

CONCESSIONE SPECIALE IX

(metà prezzo della tariffa ordinaria differenziale)

Compagnie teatrali ed assimilate

VIAGGIATORI

(1) ....

RICHIESTA N. ....

Viaggio *dalla stazione di* .... / *alla stazione di* .... *via* ....

di N. (2) .... *persone nominate nell'elenco a tergo e viaggianti:*

	2ª classe	3ª classe
adulti N.	....	....
ragazzi »	....	....

Dichiaro che i titolari della presente si trovano tutti nelle condizioni volute per godere della Concessione suddetta **e che viaggiano precisamente per il seguente scopo:**

(3) ....

....

Bollo della Compagnia

(4) .... *li* .... *19*... *Anno* ...

(5) ....

Attesto l'identità *delle suddette persone e certifico vero quanto innanzi.*

Bollo dell'Autorità

(4) .... *li* .... *19*... *Anno* ...

IL CAPO DELL'UFFICIO DI P. S.

....

ANNOTAZIONI

....

....

Rilasciato il biglietto N. ......

Bollo composto della stazione

AVVERTENZE IMPORTANTI

1. La presentazione di questa richiesta implica la piena conoscenza e l'accettazione da parte dei titolari di tutte le condizioni stabilite per fruire del ribasso.

2. I viaggiatori debbono essere sempre muniti del documento d'identità personale prescritto dalla concessione.

(1) Titolo della compagnia, banda, ditta cinematografica, ecc. — (2) In tutte lettere. — (3) Indicarlo dettagliatamente, come ad es.: « per recarsi a recitare nel Teatro X di Y », « viaggio isolato dell'amministratore, in precedenza della compagnia che agirà al teatro X di Y dal.... al.... », « per scioglimento della compagnia », « per la posa della pellicola cinematografica Z », ecc. — (4) Luogo e data del rilascio. — (5) Qualità e firma di chi è autorizzato dalla concessione a rilasciare la richiesta.

Da trattenersi dal bigliettario della stazione di partenza

TAGLIANDO B.

CONCESSIONE SPECIALE IX

(metà prezzo della tariffa ordinaria differenziale)

Compagnie teatrali ed assimilate

VIAGGIATORI

(1) ....

RICHIESTA N. ....

Viaggio *dalla stazione di* .... / *alla stazione di* .... *via* ....

di N. (2) .... *persone nominate nell'elenco a tergo e viaggianti:*

	2ª classe	3ª classe
adulti N.	....	....
ragazzi »	....	....

Dichiaro che i titolari della presente si trovano tutti nelle condizioni volute per godere della Concessione suddetta **e che viaggiano precisamente per il seguente scopo:**

(3) ....

....

Bollo della Compagnia

(4) .... *li* .... *19*... *Anno* ...

(5) ....

Attesto l'identità delle suddette persone e certifico vero quanto innanzi.

Bollo dell'Autorità

(4) .... *li* .... *19*... *Anno* ...

IL CAPO DELL'UFFICIO DI P. S.

....

ANNOTAZIONI

....

....

Rilasciato il biglietto N. ......

Bollo composto della stazione

AVVERTENZE IMPORTANTI

1. La presentazione di questa richiesta implica la piena conoscenza e l'accettazione, da parte dei titolari, di tutte le condizioni stabilite per fruire del ribasso.

2. I viaggiatori debbono essere sempre muniti del documento d'identità personale prescritto dalla concessione.

(1) Titolo della compagnia, banda, ditta cinematografica, ecc. — (2) In tutte lettere. — (3) Indicarlo dettagliatamente, come ad es.: « per recarsi a recitare nel Teatro X di Y », « viaggio isolato dell'amministratore, in precedenza della compagnia che agirà al teatro X di Y dal...: al.... », « per scioglimento della compagnia », « per la posa della pellicola cinematografica Z », ecc. — (4) Luogo e data del rilascio. — (5) Qualità e firma di chi è autorizzato dalla concessione a rilasciare la richiesta.

Da restituirsi vidimato dalla biglietteria ai viaggiatori

Modello di tessera di riconoscimento

FERROVIE DELLO STATO

CONCESSIONE SPECIALE IX

Tessera personale N. ......

Fotografia

sulla quale devesi applicare la marca da bollo, da timbrarsi dall'autorità di P. S. in modo che l'impronta copra in parte la fotografia.

Sig. ....

(*in arte*) ....

artista di ....

firma dell'artista ....

TESSERA PERSONALE N. ......

padre ....

madre ....

nato il ....

a ....

stato civile ....

nazionalità ....

residenza abituale ....

via .... *N.* ......

Si certifica vero quanto sopra

...... *li* .... *19* ... *Anno* ...

Bollo dell'Autorità di P. S.

IL FUNZIONARIO DI P. S.

....

La presente vale fino al ....

.... *ove non cessi prima la qualità d'artista.*

Bollo dell'Autorità di P. S.

Prorogata fino ....

....

IL FUNZIONARIO DI P. S.

....

Certificazione pel secondo anno di validità

CONCESSIONE SPECIALE IX

Compagnie teatrali ed assimilate

(1) ....

Spedizioni a bagaglio

RICHIESTA

Trasporto da .... *a* ....

Quantità dei colli	Peso in kg. (2)	QUALITÀ DEL BAGAGLIO Dichiarazione se trattasi di *effetti*, cioè di vestiario borghese o teatrale ed ogni altro oggetto di uso personale del viaggiatore, o di *attrezzi*.

Bollo d'ufficio

(3) .... *li* .... *19* ... *Anno* ...

Il (4) ....

....

Biglietto di viaggio n. ...... *in data* .... *per L.* ...... *per N.* ...... *viaggiatori*

Bollo composto della stazione

(*oppure: ricevuta di deposito n.* ...... *in data* ....

per L. ......).

Eseguita la spedizione col N. ....

(1) Titolo della compagnia, banda, orchestra, ecc. - (2) Per gli effetti personali la concessione è limitata a 100 kg. per ogni persona (adulti o ragazzi). - (3) Luogo e data del rilascio. - (4) Qualità e firma da chi è autorizzato dalla concessione ad emettere la richiesta.

Da allegare al documento di trasporto

CONCESSIONE SPECIALE IX

Compagnie teatrali ed assimilate

(1) ....

Spedizioni a grande ed a piccola velocità

RICHIESTA

Trasporto da .... *a* .... *a* (2) .... *velocità*

DESCRIZIONE DELLA SPEDIZIONE

Quantità dei colli — Numero dei capi di bestiame	Qualità dei colli e loro contenuto — Specie del bestiame	Marche e numeri dei colli	Peso in kg.

N. B. — Tutte le indicazioni esposte in questo quadro debbono essere riportate nella lettera di vettura.

Bollo d'ufficio

(3) .... *li* .... *19*.... *Anno* ....

IL (4) ....

....

Biglietto di viaggio N....... *in data*............. *per L*...... *per N*...... *viaggiatori*

Bollo composto della Stazione

(*oppure: ricevuta di deposito N*..... *in data* ....

per L.......)

Eseguita la spedizione col N......

(1) Titolo della compagnia, banda, orchestra, ecc. — (2) Grande o piccola. — (3) Luogo e data del rilascio. — (4) Qualità e firma di chi è autorizzato dalla concessione ad emettere la richiesta.

Da allegare al documento di trasporto

(55)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1930.

Estinzione del diritto esclusivo di pesca su alcune peschiere del fiume Adda.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti la legge 24 marzo 1921, n. 312, sulla pesca e sui pescatori, ed il relativo regolamento, approvato con R. decreto 29 ottobre 1922, n. 1647;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2726;

Vista la legge 8 luglio 1929, n. 1224, con la quale fu prorogata al 30 giugno 1932 il termine per la revisione dei decreti di riconoscimento del possesso dei diritti esclusivi di pesca;

Vista l'istanza in data 29 dicembre 1927, presentata dall'ing. Marco Tagliabue, in nome proprio, ed in rappresentanza degli altri cointeressati, Monti Carlotta fu Giuseppe, eredi di Monti Angela fu Giovanni, eredi di Monti Carlo fu Severino, eredi di Erba Martino fu Paolo, Monti Enrichetta fu Pasquale e Monti Margherita fu Pasquale, eredi di Cirio Francesco, eredi di Monti Tiziano fu Galdino, Tagliabue Angela ed Enzo, fratello e sorella fu Elia, e Biffi Pasquale fu Giovanni, per ottenere il riconoscimento del possesso del diritto esclusivo di pesca su alcune peschiere del fiume Adda, e cioè nelle peschiere Valletta, Paniga, Barozze, Casello e Roncaiola, in territorio dei comuni di Campovico, Traona, Cosio e Talamona;

Considerato che nè l'ing. Tagliabue, nè gli altri interessati su citati sono risultati in possesso di un decreto prefettizio di riconoscimento, emesso ai sensi del R. decreto 15 maggio 1884, n. 2503;

Visto l'art. 22, 2° capoverso, della citata legge 24 marzo 1921, n. 312, e l'art. 1, 2° comma, del R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, che completa il 2° capoverso dell'articolo 22 predetto;

Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza del 14 ottobre 1930;

Decreta:

La domanda dell'ingegnere Marco Tagliabue e cointeressati in data 29 dicembre 1927, su citata, è respinta.

In conseguenza, è dichiarato estinto il diritto esclusivo di pesca dai predetti signori vantato sulle peschiere del fiume Adda, denominate Valletta, Paniga, Barozze, Casello e Roncaiola.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 5 dicembre 1930 - Anno IX

p. *Il Ministro*: MARESCALCHI.

(91)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1931.

Inibizione del riacquisto della cittadinanza italiana al signor Arturo Comerio di Luca.

IL CAPO DEL GOVERNO PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che il sig. Arturo Francesco Comerio, nato a Milano il 16 dicembre 1900 da Luca e da Ines Negri, trovasi in via di riacquistare a norma dell'art. 9, n. 8, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Arturo Francesco Comerio il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 23 dicembre 1930 del Consiglio di Stato (sezione prima), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto sig. Arturo Francesco Comerio il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 gennaio 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(116)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1931.

Inibizione del riacquisto della cittadinanza italiana alla signora Letizia Leoni di Attilio.

IL CAPO DEL GOVERNO PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che la signora Letizia Clotilde Leoni, nata a Como il 17 agosto 1907 da Attilio e da Anna Tedeschi, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 8, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Letizia Clotilde Leoni il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 23 dicembre 1930 del Consiglio di Stato (sezione prima), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito alla predetta signora Letizia Clotilde Leoni il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 gennaio 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(117)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1931.

Revoca dell'autorizzazione ad esercitare il credito agrario concesso alla Cassa rurale « La Sacra Famiglia » di Bivona.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, che reca provvedimenti circa l'ordinamento del credito agrario nel Regno, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e modificato con il R. decreto-legge 29

luglio 1928, n. 2085, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1928, n. 3130;

Visto l'art. 47, 3° comma, delle norme regolamentari per l'esecuzione del precitato R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvate col decreto interministeriale del 23 gennaio 1928, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio successivo n. 27, e modificate coi decreti Ministeriali del 18 giugno 1928 e del 10 maggio 1930, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* rispettivamente del 4 luglio 1928, n. 154, e del 14 giugno 1930, n. 139;

Ritenuto che la Cassa rurale « La Sacra Famiglia » di Bivona fu autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del Regio decreto-legge predetto, nel territorio dello stesso Comune, quale ente intermediario della Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia, con provvedimento della Sezione medesima del 1° agosto 1929, ai sensi dell'art. 33 delle norme regolamentari sopra menzionate;

Vedute le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia con nota 29 dicembre 1930, n. 9770;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione ad esercitare il credito agrario già concessa alla Cassa rurale « La Sacra Famiglia » di Bivona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 gennaio 1931 - Anno IX

Il Ministro: ACERBO.

(122)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1930.

Costituzione della Corporazione dello spettacolo.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti gli articoli 3, secondo comma, 10, terzo comma, e 17 secondo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Visti gli articoli 42 a 46, 56, 57 e 61 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

Vista la Carta del Lavoro;

Visto l'art. 10, n. 14 e l'ultima parte e l'art. 14 della legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Consiglio nazionale delle corporazioni;

Ritenuta la necessità di procedere alla costituzione della Corporazione dello spettacolo;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita la Corporazione dello spettacolo.

Essa ha sede in Roma, presso il Ministero delle corporazioni.

Art. 2.

La Corporazione ha lo scopo di studiare e di ricercare, in armonia con gli interessi superiori dell'economia nazionale, le soluzioni dei problemi riguardanti le industrie del teatro e del cinematografo e le altre affini; e di assicurare la collaborazione permanente dei datori di lavoro e dei prestatori di opera, intellettuale e manuale, comunque interessati ai rami di industria suindicati, contemperando gli interessi delle categorie rappresentate con l'incremento ed il miglioramento delle dette industrie e della cultura e dell'arte nazionale.

Art. 3.

Per il raggiungimento degli scopi previsti dall'articolo precedente, la Corporazione dello spettacolo ha facoltà:

1° di emanare norme generali sulle condizioni del lavoro per le categorie a cui si riferisce, a termini dell'articolo 10, comma 3 e seguenti, della legge 3 aprile 1926, numero 563;

2° di promuovere, incoraggiare e sussidiare tutte le iniziative intese a coordinare e meglio organizzare le industrie teatrali, cinematografiche ed affini, ed a migliorare l'arte e la produzione scenica italiana;

3° di dare parere sulla costituzione di uffici di collocamento per prestatori d'opera delle dette industrie, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 29 marzo 1928, n. 1003;

4° di dare parere su tutte le questioni che le Amministrazioni dello Stato ritengano opportuno di sottoporre ad essa;

5° di compiere studi, inchieste, ricerche, ecc. che essa ritenga opportuni o che vengano ad essa affidati da organi dello Stato per la migliore soluzione dei problemi riguardanti le industrie del teatro e del cinematografo e le altre affini;

6° di esaminare e eventualmente modificare le proposte per la iscrizione nell'albo dei cittadini destinati a funzionare come consiglieri esperti della Magistratura del lavoro fatte dai Consigli provinciali dell'economia a norma dell'art. 61 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, per i gruppi o sottogruppi delle imprese cui essa si riferisce.

Con successivo decreto saranno fissate le modalità con le quali la Corporazione eserciterà le funzioni di conciliazione delle controversie sindacali, ai sensi dell'art. 17, primo capoverso, della legge 3 aprile 1926, n. 563, e dell'art. 44 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130. Fino a quando il detto decreto non sarà emanato; le funzioni stesse saranno esercitate dal Ministero delle corporazioni.

Art. 4.

Sono organi della Corporazione:

1° il presidente;

2° il Consiglio.

Art. 5.

Il presidente, nominato a norma dell'art. 46 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, dura in carica due anni e può essere riconfermato.

Il Ministro per le corporazioni ha facoltà di nominare un vice-presidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento e ne esercita i poteri.

Art. 6.

Il presidente della Corporazione dello spettacolo:

a) presiede le riunioni del Consiglio;

b) convoca il Consiglio, presi gli ordini dal Ministro per le corporazioni;

c) mantiene l'ordine delle riunioni, concede la facoltà di parlare, dirige la discussione, pone le questioni e provvede al buon andamento dei lavori;

d) ordina la trasmissione dei pareri che il Consiglio dà sulle questioni sottoposte al suo esame e promuove il depo-

sito presso il Ministero delle corporazioni e la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle norme di cui al n. 1 dell'art. 3 del presente decreto;

c) sottopone al Ministro per le corporazioni tutte le deliberazioni che essa prende in ordine alle attribuzioni ad essa deferite dai numeri 2 e 5 dell'art. 3.

Art. 7.

Il Consiglio della corporazione, oltre che del presidente, si compone:

a) di dodici membri, designati dal Consiglio generale della Federazione nazionale fascista dell'industria del teatro, del cinematografo ed affini, dei quali dieci esercenti imprese industriali rappresentate dalla detta Federazione e tra essi un capocomico;

b) di otto membri designati dal Direttorio della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti degli addetti all'industria del teatro e del cinematografo, a norma dell'art. 12, lettera *g*), dello statuto-tipo della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria, approvato con R. decreto 21 gennaio 1929, n. 79, di essi sei saranno scelti tra i prestatori d'opera iscritti ad una delle associazioni dipendenti dalla detta Federazione;

c) di quattro membri designati dal presidente della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti ed artisti a norma dell'art. 15, cpv., dello statuto della detta Confederazione, approvato con R. decreto 6 dicembre 1928, n. 2721;

d) di un rappresentante la Confederazione generale fascista dell'industria italiana, designato dal Comitato di presidenza, ai sensi dell'art. 20, lettera *b*), dello statuto approvato con R. decreto 4 maggio 1928, n. 1049;

e) di un rappresentante la Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria designato dal presidente a norma dell'art. 15 dello statuto approvato con R. decreto 6 dicembre 1928, n. 2726;

f) del presidente della Società degli autori;

g) del presidente dell'Istituto nazionale L.U.C.E.;

h) del segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni e del delegato corporativo centrale dell'industria;

i) di un rappresentante del Ministero dell'educazione nazionale.

Il presidente, o, in caso di sua assenza, il vice-presidente e i membri indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), del presente articolo hanno voto deliberativo; gli altri hanno voto consultivo.

I membri di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Art. 8.

Per essere designato membro del Consiglio della corporazione occorre possedere i requisiti fissati dalla legge elettorale politica per la eliggibilità a deputato, e avere particolare competenza nelle questioni riguardanti le industrie teatrali, cinematografiche e affini.

La designazione deve essere approvata dal Ministro per le corporazioni, che può invitare le Associazioni sindacali a sostituire i membri, che a suo insindacabile giudizio, non posseggono la competenza indicata nell'ultima parte del comma precedente.

Art. 9.

Alle riunioni del Consiglio della corporazione possono, in qualsiasi momento, intervenire il Ministro e i Sottosegretari di Stato per le corporazioni.

Possono anche intervenire, in seguito ad autorizzazione del Ministro per le corporazioni, i direttori generali del Ministero, interessati alle questioni in discussione, e, in seguito ad invito del Ministro per le corporazioni e ad autorizzazione dei rispettivi Ministri, anche i direttori generali di altri Dicasteri, interessati alle questioni suddette.

Art. 10.

Perchè il Consiglio della corporazione possa esercitare le funzioni normative, di cui al n. 1 dell'art. 3 del presente decreto, è necessario che le due Federazioni nazionali delle industrie del teatro, del cinematografo e affini e dei Sindacati fascisti degli addetti all'industria del teatro e del cinematografo ne abbiano conferito concordemente la facoltà alla Corporazione mediante apposita deliberazione presa dagli organi sindacali competenti, a norma degli statuti.

Tale deliberazione, approvata dalle rispettive Confederazioni, deve essere depositata presso la segreteria della Corporazione.

Art. 11.

Le deliberazioni prese dal Consiglio della corporazione ai sensi del n. 1 del precedente art. 3, diventano esecutive se sono ratificate dalla Sezione industria ed artigianato del Consiglio nazionale delle corporazioni.

Quelle prese ai sensi del n. 2 del detto articolo diventano esecutive se sono ratificate dalla Sezione professioni libere ed arti e dalla Sezione industria e artigianato del Consiglio nazionale delle corporazioni, le quali possono esaminarle separatamente o convocate in sezioni riunite.

Le Sezioni suddette, in conformità dell'art. 14 della legge 20 marzo 1930, n. 206, hanno facoltà di richiedere tutte quelle modifiche che ritengano necessarie.

Il Ministro per le corporazioni ha facoltà di esonerare, quando lo ritenga opportuno, le deliberazioni della Corporazione, dalle ratifiche di cui ai primi due commi del presente articolo.

Art. 12.

La Corporazione può avere un ufficio di segreteria composto di funzionari del Segretariato generale del Consiglio nazionale delle corporazioni, di funzionari di altre pubbliche Amministrazioni o di estranei all'Amministrazione dello Stato, esperti nei problemi delle industrie teatrali, cinematografiche ed affini.

Può essere nominato, su designazione del Consiglio della corporazione, con decreto del Ministro per le corporazioni, un segretario; in tal caso questi dirige l'ufficio di segreteria, assiste alle sedute senza voto, riferisce sulle pratiche poste all'ordine del giorno e redige i verbali delle adunanze.

L'ufficio di segreteria è alle dipendenze del segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni; esso istruisce le pratiche da sottoporre all'esame del Consiglio della corporazione, cura la esecuzione delle deliberazioni prese ed attende a quanto è necessario al funzionamento della Corporazione stessa.

Roma, addì 6 dicembre 1930 - Anno IX

Il Ministro: BOTTAI.

(121)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-2865.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Cumar di Francesco, nato a Trieste il 21 gennaio 1880 e residente a Trieste, via G. Galatti n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cuma »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all' albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Cumar è ridotto in « Cuma ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Anna Etzinger in Cumar di Luigi, nata il 27 aprile 1886, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7241)

N. 11419-33533.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Dejak fu Ugo, nato a Pola il 21 gennaio 1886 e residente a Trieste, via G. B. Vico n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'articolo 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Dea »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Dejak è ridotto in « Dea ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Ferlan in Dejak fu Giuseppe, nata il 16 gennaio 1895, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7242)

N. 11419-33537.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Rodolfo Devetak fu Carlo, nato a Trieste il 17 marzo 1873 e residente a Trieste, via F. Petrarca n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « De Vetta »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rodolfo Devetak è ridotto in « De Vetta ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Kovacic in Devetak di Francesco, nata il 10 settembre 1883, moglie;
2. Carla di Rodolfo, nata l'8 febbraio 1912, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente, nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7243)

N. 11419-2900.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Gombach fu Giovanni, nato a Trieste il 26 marzo 1884 e residente a Trieste, via del Rivo n. 17, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gombacci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all' albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Gombach è ridotto in « Gombacci ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Carmela Derossi in Gombach fu Antonio, nata il 28 luglio 1890, moglie;
2. Nerina di Giovanni, nata il 22 giugno 1920, figlia;
3. Lionello di Giovanni, nata il 9 febbraio 1922, figlio;
4. Giuseppina di Giovanni, nata il 4 maggio 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato tato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7244)

N. 11419-29942.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Emilio Holzinger di Eugenio, nato a Trieste il 20 luglio 1894 e residente a Trieste, via Media n. 14, e diretta ad ottenere a termini dell'articolo 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Colzini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all' albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Emilio Holzinger è ridotto in « Colzini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Angela Mindotti in Holzinger di Angelo, nata il 6 gennaio 1897, moglie;
2. Guerrino di Emilio, nato l'11 febbraio 1917, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7245)

N. 11419-33565.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.na Maria Teresa Kaucich fu Giuseppe, nata a Trieste il 17 gennaio 1895 e residente a Trieste, via della Raffineria n. 11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Caucci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Maria Teresa Kaucich è ridotto in « Caucci ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7246)

N. 11419-33571.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Kodrich fu Carlo, nato a Trieste il 5 marzo 1908 e residente a Trieste, via del Prato n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'articolo 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Codrini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Kodrich è ridotto in « Codrini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7247)

N. 11419-33570.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Kodrich fu Carlo, nato a Trieste il 30 aprile 1904 e residente a Trieste, via del Prato n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'articolo 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Codrini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all' albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Kodrich è ridotto in « Codrini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7248)

N. 11419-275.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Korosic di Giovanni, nato a Trieste il 26 dicembre 1903 e residente a Trieste, via dei Mirti, n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Corsini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Korosic è ridotto in « Corsini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, modi previsti ai nn. 2 e 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7249)

N. 11419-2877.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Maizen di Giacomo, nato a Trieste il 26 novembre 1893 e residente a Trieste, via Cereria n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mazzeni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Maizen è ridotto in « Mazzeni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anna Pizzamiglio in Maizen fu Antonio, nata il 17 febbraio 1893, moglie;
2. Mario di Mario, nato il 18 luglio 1915, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7250)

N. 11419-33620.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Guido Scrignar di Giovanni, nato a Rozzo d'Istria il 15 marzo 1903 e residente a Trieste, via F. Corridoni n. 15, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Scrignani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Guido Scrignar è ridotto in « Scrignani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Valeria Possega in Scrignar di Carlo, nata il 12 gennaio 1905, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7251)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro per l'educazione nazionale ha trasmesso in data 16 gennaio 1931-IX all'on. Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1734 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1931-IX) che dà facoltà al Ministro per l'educazione nazionale di procedere ad una revisione di tutte le concessioni di « lauree ad honorem ».

(123)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Proroga della validità del Trattato di commercio stipulato fra l'Italia e la Repubblica del Salvador.

Si porta a notizia che con scambio di note del 23-24 dicembre 1930 è stata prorogata al 30 giugno 1931 la validità del Trattato di commercio stipulato tra l'Italia e la Repubblica del Salvador il 27 ottobre 1860.

(124)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di note tra l'Italia e l'Austria concernenti il nuovo accordo postale.

Si porta a conoscenza che in data 24-25 novembre 1930 è intervenuto in Vienna il seguente scambio di note tra il Regio Ministro in quella capitale e il Ministro degli affari esteri austriaco per il nuovo Accordo postale italo-austriaco:

LEGAZIONE D'ITALIA

Vienna, le 24 novembre 1930.

Monsieur le Ministre,

« D'ordre de mon Gouvernement j'ai l'honneur de faire connaître à Votre Excellence que l'Administration Postale Italienne, pour adhérer à un désir exprimé par l'Administration Postale Autrichienne, est disposée à établir, sur la base de l'article 5 de la Convention Postale Universelle de Londres, une réduction mutuelle pour les taxes d'affranchissement des lettres échangées entre les deux Pays, aux conditions suivantes:

« L'affranchissement des lettres pour le premier poids de 20 grammes et l'affranchissement des cartes-postales seront fixés au 75 % des taxes internationales respectives, sauf faculté d'arrondir lesdites taxes, lors de leur fixation dans la monnaie de chaque Pays, jusqu'à un maximum de 80 % et jusqu'à un minimum de 70 % ».

L'accord entrera en vigueur immédiatement et expirera deux mois après la dénonciation qui pourra être faite par l'un ou par l'autre des deux Pays.

Je prie Votre Excellence de vouloir bien me communiquer si Votre Gouvernement convient de ce qui précède et saisis l'occasion pour Vous renouveler, Monsieur le Ministre, l'expression de ma plus haute considération.

AURITI.

Son Excellence
Monsieur *Ignace Seipel*
Ministre Fédéral des Affaires Etrangères
VIENNE.

CHANCELLERIE FÉDÉRALE
DÉPARTEMENT DES AFFAIRES ETRANGÈRES

Vienne, le 25 novembre 1930.

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur d'accuser réception de la Note en date du 24 novembre 1930, N. 4037-A 18, par laquelle Votre Excellence a bien voulu me communiquer ce qui suit:

« D'ordre de mon Gouvernement j'ai l'honneur de faire connaître à Votre Excellence que l'Administration Postale Italienne, pour adhérer à un désir exprimé par l'Administration Postale Autrichienne, est disposée à établir, sur la base de l'article 5 de la Convention Postale Universelle de Londres, une réduction mutuelle pour les taxes d'affranchissement des lettres échangées entre les deux Pays, aux conditions suivantes:

« L'affranchissement des lettres pour le premier poids de 20 grammes et l'affranchissement des cartes-postales seront fixés au 75 % des taxes internationales respectives, sauf faculté d'arrondir les dites taxes, lors de leur fixation dans la monnaie de chaque Pays, jusqu'à un maximun de 80 % et jusqu'à un minimum de 70 % ».

L'accord entrera en vigueur immédiatement et expirera deux mois après la dénonciation qui pourra être faite par l'un ou par l'autre des deux Pays.

J'ai l'honneur de vous faire connaître que mon Gouvernement est d'accord sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute considération.

SEIPEL.

S. E. Monsieur *Giacinto Auriti*
Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire d'Italie a
VIENNE

(125)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Preavviso riguardante la 21ª estrazione delle obbligazioni del debito redimibile 3,50 % netto.

Si notifica che nel giorno di lunedì 9 febbraio 1931-IX, alle ore 9 in Roma, in una sala a pianterreno ove ha sede la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, aperta al pubblico, avrà luogo la 21ª estrazione delle obbligazioni del debito redimibile 3,50 % netto, 1ª categoria, create con la legge 24 dicembre 1908, n. 731, ed emesse in virtù del R. decreto 25 aprile 1909, n. 206.

Le obbligazioni da estrarsi, giusta la relativa tabella di ammortamento, sono in numero di 4560 sulle 235.240 attualmente vigenti.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate da rimborsarsi a cominciare dal 1° aprile 1931, saranno pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 gennaio 1931 - Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA.

(126)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 13.

Media dei cambi e delle rendite

del 19 gennaio 1931 - Anno IX

Francia	74.82	Oro	368.50
Svizzera	369.69	Belgrado	33.80
Londra	92.721	Budapest (Pengo)	3.34
Olanda	7.691	Albania (Franco oro)	366 —
Spagna	197.75	Norvegia	5.105
Belgio	2.666	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.543	Svezia	5.112
Vienna (Schillinge)	2.688	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.67	Danimarca	5.105
Romania	11.35	Rendita 3.50 %	70.35
Peso Argentino Oro	13.33	Rendita 3.50 % (1902)	65.25
Peso Argentino Carta	5.865	Rendita 3 % lordo	41.675
New York	19.098	Consolidato 5 %	80.325
Dollaro Canadese	19.06	Obblig. Venezie 3.50 %	77.20

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.